


Le sanzioni applicabili

Vediamo ora quali sono le sanzioni applicabili al revisore, e chi le può applicare, in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione e di difetti nella comunicazione prevista per la corretta tenuta del Registro dei revisori. Tutto ciò è regolato dagli articoli dal 24 al 32 del d.lgs. 39/2010.

Le sanzioni sono sia di natura amministrativa sia di natura penale.


Le sanzioni amministrative possono essere applicate sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), nei confronti dei soggetti che effettuano attività di revisione verso enti non di interesse pubblico, sia dalla CONSOB, relativamente agli incarichi svolti dai revisori degli EIP. Le sanzioni penali sono invece inflitte dalla magistratura ordinaria.



Quanto alle sanzioni di competenza del MEF si osserva che quest'ultimo, in caso di accertamento di irregolarità nella attività di revisione, o di carenti (o assenti) comunicazioni per l'aggiornamento del Registro dei revisori, ha il potere di applicare al revisore¹ **sanzioni amministrative particolarmente onerose**, riassumibili nelle seguenti:

- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000;
- sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione;
- revoca di uno o più incarichi di revisione;
- divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni;
- cancellazione dal Registro.

¹ O alla società di revisione.



La cancellazione dal Registro di revisori è applicabile sia nei confronti del revisore singolo sia della società di revisione ed è una misura gravissima in quanto impedisce per sempre esercizio di questa attività.

La procedura di applicazione delle sanzioni è comunque ispirata ai principi del contraddittorio, della trasparenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della separazione di funzioni tra il soggetto che istruisce la contestazione e colui che decide l'eventuale sanzione applicabile².

Il procedimento di contestazione prevede, in particolare, l'emissione di un atto che illustra le contestazioni mosse all'interessato che ha facoltà di difendersi presentando le proprie deduzioni difensive. In base all'esito del contraddittorio, il MEF decide se applicare o meno le sanzioni. Contro tale decisione è ammessa opposizione da presentare alla Corte di Appello.

Con riferimento, invece, alle sanzioni di competenza della Consob si osserva che il d.lgs. 39/2010 le ha assegnato il potere di infliggere sanzioni al revisore in presenza di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione solo nei confronti di EIP, ed in particolare le seguenti:

- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000;
- proposta al MEF di sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione;
- revoca di uno o più incarichi di revisione;
- divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni;
- proposta al MEF di cancellazione dal Registro.

Dal confronto con le sanzioni applicabili dal MEF emergono due fatti importanti. Il primo attiene alla misura della sanzione pecuniaria. La Consob, infatti, proprio per la maggior

² Si veda art. 195 del TUIF.

delicatezza di incarichi di revisione su EIP, è stata investita della possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie molto più onerose di quelle del MEF.

Inoltre, in caso di irregolarità in tema di indipendenza nello svolgimento dell'incarico di revisione, la Consob può applicare, oltre alla suddetta sanzione pecuniaria, anche la specifica sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 17 del decreto (da euro 100.000 a euro 500.000); in questo caso, se applicasse il massimo delle due sanzioni si arriverebbe ad una multa di euro 1.000.000!

Il secondo riguarda il fatto che la Consob deve ora proporre al MEF la sospensione o la cancellazione del revisore dal Registro mentre in precedenza procedeva in modo autonomo.